

Codice A1605A

D.D. 22 dicembre 2016, n. 514

Fase di valutazione della procedura di VAS relativa al Nuovo PRGC del Comune di Casteldelfino (CN). Espressione del parere motivato di cui all'art. 15, comma 1 del d.lgs. 152/2006.

Il Comune di Casteldelfino (CN) ha predisposto il Nuovo PRGC e lo ha adottato nella versione definitiva con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 1.03.2014; successivamente, ha provveduto all'invio della documentazione alla Regione, ai fini dell'approvazione del Piano da parte della Giunta regionale.

Il Nuovo PRGC rientra nel campo di applicazione dell'articolo 6, comma 2, lettera a) del d.lgs. 152/2006 e, pertanto, è sottoposto alla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS).

L'Autorità competente per la VAS, cui spetta il compito di esprimere il previsto parere motivato, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del d.lgs. 152/2006, secondo quanto previsto dalla d.g.r. 9 giugno 2008, n. 12-8931, inerente primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di VAS, e dall'articolo 3 bis della l.r. 56/1977, è la Regione in quanto amministrazione preposta all'approvazione del Piano.

La Regione svolge le funzioni di Autorità competente per la VAS tramite l'Organo tecnico regionale, istituito ai sensi dell'art. 7 della l.r. 40/1998, secondo quanto disposto dall'atto di indirizzo regionale citato.

Il processo di VAS è iniziato in fase di elaborazione del progetto preliminare di Piano con la consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale sul documento tecnico preliminare, ai fini della specificazione dei contenuti del Rapporto Ambientale.

A seguito dell'adozione del Piano nella versione preliminare, con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 27.10.2012, gli elaborati tecnici sono stati inviati ai soggetti competenti in materia ambientale, ai fini dell'espressione del previsto parere di competenza e sono stati pubblicati ai fini della consultazione del pubblico e del pubblico interessato.

La documentazione, adottata in via definitiva dal Comune con la citata DCC n. 6 del 1.03.2014, pervenuta in Regione in data 12.05.2014 per l'avvio delle procedure di valutazione ambientale e approvazione definitiva del Piano, è stata esaminata dalla struttura competente al fine di verificarne la completezza. La pratica, a seguito dell'invio da parte del Comune della documentazione integrativa, adottata con DCC n. 16 del 1.08.2015, è stata quindi ritenuta completa e resa procedibile per l'istruttoria a decorrere dal 23.11.2015.

Ai fini dello svolgimento dell'istruttoria tecnica, finalizzata all'espressione del parere motivato in oggetto, è stato attivato l'Organo tecnico regionale, individuando la Direzione regionale Ambiente, governo e tutela del territorio quale struttura regionale interessata all'istruttoria, di concerto con il Settore regionale Copianificazione urbanistica area Sud-Ovest responsabile dell'istruttoria urbanistica.

La Relazione istruttoria dell'Organo tecnico regionale, allegata al presente provvedimento quale parte integrante, è stata redatta sulla base dell'analisi della documentazione pervenuta e degli approfondimenti valutativi ritenuti necessari; essa comprende i contributi della Direzione Ambiente, governo e tutela del territorio, nonché il parere del Settore Biodiversità e aree naturali, in merito all'incidenza delle previsioni di Piano rispetto alla Rete Natura 2000.

Visti i contenuti del Nuovo PRGC in oggetto e le analisi e valutazioni ambientali a supporto dello stesso, tenuto conto del contesto ambientale e paesaggistico del territorio del Comune di Casteldelfino e considerati gli esiti dell'istruttoria dell'Organo tecnico regionale, si ritiene debbano essere risolte le criticità ambientali evidenziate nella citata relazione istruttoria e migliorati i profili di sostenibilità ambientale del Piano medesimo, tenendo conto delle osservazioni e indicazioni contenute nella medesima relazione.

Conseguentemente, si ritiene necessario che nella fase di revisione del nuovo PRGC in oggetto, prevista dal comma 2 dell'articolo 15 del d.lgs. 152/2006, il Comune, in qualità di autorità procedente, provveda, in collaborazione con l'autorità competente per la VAS, a predisporre modifiche e integrazioni del Piano medesimo finalizzate a prevenire, mitigare e compensare i potenziali effetti significativi che l'attuazione dello stesso potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale e paesaggistico, tenendo conto degli esiti delle consultazioni e delle osservazioni e indicazioni contenute nella relazione tecnica allegata. Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

visti:

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
- la legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40,
- la legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56,
- la deliberazione della Giunta regionale 9 giugno 2008, n. 12 – 8931,
- la deliberazione della Giunta regionale 29 febbraio 2016, n. 25 – 2977,
- la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23,
- gli strumenti di programmazione e pianificazione sovra-ordinati riferiti al territorio comunale oggetto di valutazione,

determina

- di esprimere, relativamente al Nuovo PRGC, interessante il Comune di Casteldelfino (CN), in qualità di Autorità competente per la VAS, parere motivato, di cui all'art. 15, comma 1, del d.lgs. 152/2006, con le osservazioni e indicazioni dettagliatamente descritte nella Relazione istruttoria dell'Organo tecnico regionale, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- di ritenere necessario che il Comune di Casteldelfino (CN), in qualità di Autorità procedente, al fine di risolvere le criticità ambientali evidenziate dal processo di valutazione e migliorare i profili di sostenibilità ambientale del Nuovo PRGC in oggetto, provveda alle opportune revisioni dello stesso, secondo quanto disposto dall'art. 15, comma 2, del d.lgs. 152/2006, in collaborazione con l'autorità competente per la VAS, tenendo conto degli esiti delle consultazioni e delle osservazioni e indicazioni contenute nella relazione tecnica allegata;
- di trasmettere al Comune di Casteldelfino e al Settore Copianificazione urbanistica area Sud-Ovest copia del presente provvedimento, per il seguito di competenza;
- di disporre che nei successivi atti di adozione e approvazione del Piano in oggetto sia data menzione degli esiti del procedimento di VAS;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione dedicata del sito web della Regione Piemonte.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010 e sul sito istituzionale dell'Ente, alla sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. n. 33/2013.

Il Dirigente
(ing. Aldo LEONARDI)

Allegato

Allegato

Comune di CASTELDEFINO (CN) – Nuovo P.R.G.C.

***Procedura di Valutazione Ambientale Strategica
Fase di valutazione***

Relazione istruttoria dell'Organo tecnico regionale finalizzata all'espressione del parere motivato di cui all'art. 15, comma 1 del d.lgs. 152/2006

1. PREMESSA

La presente relazione è l'esito del lavoro istruttorio svolto dall'Organo tecnico regionale (OTR) ai fini dell'espressione del parere motivato, di cui all'art. 15, comma 1, del d.lgs. 152/2006, da parte della Regione in merito alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) relativa al Nuovo P.R.G.C. del Comune di Casteldelfino.

Il Nuovo P.R.G.C. rientra nel campo di applicazione dell'articolo 6, comma 2, lettera a) del d.lgs. 152/2006 e, pertanto, è sottoposto alla procedura di VAS, secondo le modalità operative previste dalla d.g.r. 9 giugno 2008, n. 12- 8931 (D.lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale". Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di valutazione ambientale strategica di piani e programmi), recentemente modificata e integrata dalla d.g.r. 29 febbraio 2016, n. 25-2977 (Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 56/1977).

L'Autorità competente per la VAS, cui spetta il compito di esprimere il proprio parere motivato, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del d.lgs. 152/2006, secondo quanto previsto dalla citata d.g.r. 9 giugno 2008 n. 12-8931 e dall'articolo 3bis della l.r. 56/1977, è la Regione in quanto amministrazione preposta all'approvazione del Piano.

La Regione svolge le funzioni di autorità competente per la VAS tramite l'OTR, istituito ai sensi dell'art. 7 della l.r. n. 40/1998, secondo quanto disposto dalla citata d.g.r. n. 12-8931 del 9 giugno 2008.

Il processo di VAS è iniziato con la fase di specificazione dei contenuti del Rapporto Ambientale (RA) relativa al Nuovo PRGC e a tal fine il Comune di Casteldelfino ha predisposto e trasmesso il Documento Tecnico Preliminare (DTP), denominato "Relazione Tecnica ai fini ambientali", adottato con DCC n. 14 del 09.10.2009; la Regione Piemonte, in qualità di OTR per la VAS, si è espressa con un proprio contributo.

Il Comune di Casteldelfino ha, in seguito, adottato il Piano nella versione preliminare con DCC n. 20 del 27.10.2012 ed il progetto definitivo con DCC n. 6 del 01.03.2014, trasmettendo la documentazione alla Regione. Successivamente, l'Amministrazione comunale ha trasmesso alla Regione la documentazione integrativa adottata con DCC n. 16 del 01.08.2015.

La documentazione di piano, a seguito di una formale verifica da parte dell'allora competente Settore Attività di supporto al processo di delega per il governo del territorio, è stata ritenuta completa e resa procedibile per l'istruttoria in data 23.11.2015.

2. ASPETTI GENERALI E METODOLOGICI

2.1 Contenuti del Rapporto ambientale in relazione a quanto disposto dall'art. 13, comma 4 del d.lgs. 152/2006, con riferimento all'allegato VI al d.lgs. 152/2006

La documentazione pervenuta relativa all'adozione del Progetto Definitivo del Nuovo PRGC include il Rapporto ambientale (RA), che è stato strutturato tenuto conto di quanto disposto dall'art. 13, comma 4 del d.lgs. 152/2006, con particolare riferimento ai contenuti elencati nell'allegato VI alla Parte II del medesimo decreto legislativo.

Il RA (elaborati 2.VAS e 2.VAS/1) è comprensivo della Sintesi non tecnica (elaborato 3.VAS), del Programma di monitoraggio (elaborato 4.1.VAS), della Valutazione di Incidenza sul SIC (elaborato 6.VAS) ed è accompagnato dalla Relazione specifica (elaborato 5.VAS), finalizzata alla stesura della Dichiarazione di Sintesi da parte dell'Autorità Competente, che descrive come il processo di valutazione abbia influito sulla formazione del Piano.

2.2 Analisi di coerenza esterna

L'analisi di coerenza esterna verticale presentata nel RA valuta le interazioni tra la pianificazione sovraordinata e gli obiettivi previsti dal Piano. Sulla base dell'analisi svolta non emergono particolari situazioni di incoerenza; tuttavia è necessario evidenziare, in particolare rispetto al PTR, che la previsione di nuove aree di trasformazione urbanistica, con conseguente consumo di suolo libero, risulta in contrasto con l'obiettivo del PTR relativo alla riduzione del consumo di suolo.

Per quanto concerne il nuovo *Piano Territoriale Regionale (PTR)*, approvato con D.C.R. n. 122-29783 del 21 luglio 2011, si evidenzia che gli articoli 26 e 31 del PTR individuano come obiettivi prioritari la valorizzazione del ruolo dell'agricoltura, nonché la valorizzazione ed il recupero del patrimonio agricolo.

L'art. 26 definisce che, nei territori vocati allo sviluppo dell'agricoltura, le politiche e le azioni devono essere volte a garantire la permanenza ed il potenziamento delle attività agricole, a valorizzare i prodotti agroalimentari ed i caratteri dell'ambiente e del paesaggio rurale, a limitare le trasformazioni d'uso del suolo agricolo che comportano impermeabilizzazione, erosione e perdita di fertilità, a valorizzare le capacità produttive del comparto agricolo, a favorire il turismo rurale e la diversificazione dell'economia rurale. Le direttive di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo specificano che in tali territori "le eventuali nuove edificazioni sono finalizzate alla promozione delle attività agricole e alle funzioni connesse" e che "la realizzazione di nuove costruzioni è subordinata alla dimostrazione del rispetto dei caratteri paesaggistici della zona interessata e alla sottoscrizione di impegno unilaterale d'obbligo a non mutarne la destinazione d'uso".

L'art. 31 del PTR riconosce la valenza strategica della risorsa suolo, in quanto bene non riproducibile, per la quale si rendono necessarie politiche di tutela e salvaguardia volte al contenimento del suo utilizzo a fini edificatori e individua nella compensazione ecologica una delle modalità con cui controllare il consumo di suolo. Il comma 9, tra le direttive, specifica che la pianificazione locale può prevedere nuovi impegni di suolo solo a fronte della dimostrazione dell'inesistenza di alternative di riuso e di riorganizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti. Il comma 10 definisce inoltre che, in assenza di soglie massime di consumo di suolo da definirsi per categorie di Comuni, "le previsioni di incremento di consumo di suolo ad uso insediativo consentito ai Comuni per ogni quinquennio non possono superare il 3% della superficie urbanizzata esistente".

Inoltre, l'analisi di coerenza esterna è stata effettuata anche con riferimento al Piano

territoriale provinciale di Cuneo e ai principali Piani settoriali quali: il Piano regionale di tutela delle acque, il Piano d'ambito ATO4 Cuneo, il Documento di programmazione delle attività estrattive regionale e il Piano in materia di qualità dell'aria.

Relativamente all'analisi dei dati demografici, il Rapporto Ambientale ed i documenti di Piano fanno riferimento alla situazione demografica del 2011 e non presentano dati aggiornati. Sarebbe stato anche opportuno effettuare un approfondimento delle analisi demografiche di livello comunale rispetto alle previsioni di livello provinciale e regionale, in modo tale da evitare un sovradimensionamento del Piano rispetto alle reali tendenze demografiche di lenta crescita.

2.3 Analisi di coerenza interna

Ai fini della valutazione della congruenza delle scelte di Piano, l'analisi di coerenza interna presentata nel RA consente di valutare se le azioni di Piano siano coerenti con gli obiettivi di tutela ambientale prefissati e trovino una corretta corrispondenza con le NTA anche a livello di misure compensative e mitigative finalizzate a superare eventuali situazioni di incoerenza.

2.4 Normativa in materia ambientale

In merito a quanto riportato all'art. 42 delle NTA - Valutazione impatto ambientale (V.I.A.) Valutazione ambientale strategica (V.A.S.) – si evidenzia che, con la pubblicazione della DGR n. 25-2977 del 29.02.2016 è stato sostituito l'allegato II alla DGR n. 12-8931 del 09.06.2008 (Indirizzi specifici per la pianificazione urbanistica).

Tuttavia, si sottolinea che le normative relative alla VIA e alla VAS risultano vigenti su tutto il territorio regionale e, pertanto, non si ritiene opportuno specificarle all'interno delle NTA di Piano.

2.5 Piano di monitoraggio

L'attuale impostazione del Piano di Monitoraggio, presentato anche come fascicolo autonomo, prevede presenta due tipologie di indicatori:

- una serie di indicatori di piano (territoriali e ambientali) in grado di monitorare l'evoluzione realizzativa del Piano stesso, all'interno peraltro delle previsioni complessive dello strumento urbanistico;
- una serie di indicatori generali: più direttamente connessi agli aspetti ambientali toccati dal Piano, che dovrebbero tenere sotto controllo soprattutto quelle aree che determinano maggiori impatti e che devono essere accompagnati da opportune opere di mitigazione.

L'avvio della fase di monitoraggio avverrà a seguito dell'entrata in vigore del Piano, ma si evidenzia l'opportunità di stabilire fin d'ora la periodicità con cui sarà prodotto il rapporto di monitoraggio, così come previsto alla lettera *i* dell'Allegato VI del d.lgs. 152/2006 e di prevedere la trasmissione delle risultanze del monitoraggio per via telematica alla *Direzione regionale Ambiente, Governo e Tutela del territorio*. Al proposito si evidenzia la necessità di riferire gli indicatori relativi alle trasformazioni urbanistiche, che comportano la perdita di suolo libero, ad una periodicità annuale al fine di definire eventuali azioni correttive qualora non venissero raggiunti gli obiettivi prefissati dal Piano.

Inoltre, è opportuno prevedere, a seguito dell'individuazione di misure di mitigazione e compensazione ambientale, un indicatore specifico finalizzato a valutarne l'attuazione.

Pertanto, al fine di perseguire il controllo degli effetti ambientali significativi, si propone di approfondire il piano di monitoraggio presentato, con gli indicatori relativi alle problematiche legate al consumo di suolo, facendo riferimento alle metodologie individuate dalla Regione Piemonte nel già citato documento "Monitoraggio del consumo di suolo in Piemonte" pubblicato all'indirizzo:

<http://www.regione.piemonte.it/sit/argomenti/pianifica/pianifica/documentazione.htm>.

INDICE DI CONSUMO DI SUOLO DA SUPERFICIE URBANIZZATA	
CSU = (Su/Str)x100	Su = Superficie urbanizzata (ha) Str = Superficie territoriale di riferimento (ha)
Descrizione	Consumo dovuto alla superficie urbanizzata dato dal rapporto tra la superficie urbanizzata e la superficie territoriale di riferimento, moltiplicato per 100
Unità di misura	Percentuale
Commento	Consente di valutare l'area consumata dalla superficie urbanizzata all'interno di un dato territorio

INDICE DI CONSUMO DI SUOLO DA SUPERFICIE INFRASTRUTTURATA	
CSI = (Si/Str)x100	Si = Superficie infrastrutturata (ha) Str = Superficie territoriale di riferimento (ha)
Descrizione	Consumo dovuto alla superficie infrastrutturata dato dal rapporto tra la superficie infrastrutturata e la superficie territoriale di riferimento, moltiplicato per 100
Unità di misura	Percentuale
Commento	Consente di valutare l'area consumata da parte delle infrastrutture all'interno di un dato territorio

INDICE DI CONSUMO DI SUOLO AD ELEVATA POTENZIALITÀ PRODUTTIVA (CSP)¹	
CSP = (Sp/Str)x100	<i>Sp = Superficie di suolo appartenente alle classi di capacità d'uso I, II e III consumata dall'espansione della superficie consumata complessiva (ha)</i> Str = Superficie territoriale di riferimento (ha)
Descrizione	Rapporto tra la superficie di suolo (ha) appartenente alle classi di capacità d'uso I, II e III consumata dall'espansione della superficie consumata complessiva e la superficie territoriale di riferimento; moltiplicato per 100
Unità di misura	Percentuale
Commento	Consente di valutare, all'interno di un dato territorio, l'area consumata da parte dell'espansione della superficie consumata complessiva a scapito di suoli ad elevata potenzialità produttiva Tale indice può essere applicato distintamente per le classi di capacità d'uso I, II o III (ottenendo gli indici CSP I , CSP II e CSP III) oppure sommando i valori di consumo delle tre classi ottenendo delle aggregazioni (CSPa = CSP I + CSP II) o un valore complessivo (CSPc = CSP I + CSP II + CSP III)

¹ Da utilizzare qualora vengano consumate porzioni di suolo di I, II o III classe.

INDICE DI DISPERSIONE DELL'URBANIZZATO	
Dsp [[Sud+Sur)/Su]*100	= Sud = Superficie urbanizzata discontinua ² (m ²) Sur = Superficie urbanizzata rada ³ (m ²) Su = superficie urbanizzata totale (m ²)
Descrizione	Rapporto tra la Superficie urbanizzata discontinua sommata alla Superficie urbanizzata rada e la superficie urbanizzata totale nella superficie territoriale di riferimento
Unità di misura	Percentuale
Commento	Consente di valutare la dispersione dell'urbanizzato relativamente alla densità dell'urbanizzato

INDICE DI FRAMMENTAZIONE DA INFRASTRUTTURAZIONE (IFI)	
IFI = Li/Str	Li = Lunghezza dell'infrastruttura (decurtata dei tratti in tunnel e di viadotto) (m) Str = Superficie territoriale di riferimento (m ²)
Descrizione	-
Unità di misura	m/m ²
Commento	Consente di valutare la frammentazione derivante dall'infrastrutturazione; maggiore è il valore dell'indice maggiore è la frammentazione

INDICE DI CONSUMO DI SUOLO REVERSIBILE (CSR)	
CSR = (Scr/Str)x100	Scr = Superficie consumata in modo reversibile (ha) Str = Superficie territoriale di riferimento (ha)
Descrizione	Consumo dovuto alla superficie consumata in modo reversibile (somma delle superfici di cave, parchi urbani, impianti sportivi e tecnici etc.) dato dal rapporto tra la superficie consumata in modo reversibile e la superficie territoriale di riferimento, moltiplicato per 100
Unità di misura	Percentuale
Commento	Consente di valutare la l'area consumata in modo reversibile (cave, parchi urbani, impianti sportivi e tecnici etc.) all'interno di un dato territorio

² Porzione di territorio dove la densità dell'urbanizzato è compresa tra il 50% e il 30%. È riferita ad aree edificate dove la presenza di spazi vuoti o verdi è predominante e significativa.

³ Porzione di territorio dove la densità dell'urbanizzato è inferiore al 30%. È riferita ad aree scarsamente edificate dove la presenza di spazi vuoti/verdi è predominante; gli edifici isolati e sparsi sul territorio sono contornati da attività agricole o da aree naturali.

A livello generale, si evidenzia che per quanto riguarda le modifiche nell'uso del suolo, è necessario riferire tali indicatori ad una periodicità annuale in modo da definire il livello di attuazione delle previsioni urbanistiche adottate dall'Amministrazione e, contestualmente, valutarne l'efficacia.

Per quanto riguarda, invece, le ricadute delle nuove previsioni sulla componente scenico-percettiva, per monitorare tali trasformazioni, può risultare utile l'individuazione di alcuni punti di osservazione particolarmente significativi, sia in termini di valore (presenza di elementi peculiari, complessità della scena paesaggistica, ampiezza e profondità del campo visivo, intervisibilità, ...), sia di vulnerabilità visiva. Da tali punti, dovrà essere possibile valutare le ricadute derivanti dall'attuazione del piano sul livello di organizzazione del paesaggio e quindi sulla sua qualità scenica.

A tale scopo, il monitoraggio dovrà avvalersi di rilievi fotografici realizzati dai punti di osservazione individuati su apposita cartografia e tali rilievi dovranno essere ripetuti in tempi successivi, sulla base di un cronoprogramma definito, al fine di controllare, attraverso un confronto visivo, l'effettiva riconoscibilità dei luoghi.

Le misure adottate in merito al monitoraggio dovranno essere opportunamente diffuse, anche attraverso la pubblicazione sul sito web del Comune.

Si suggerisce inoltre di attuare il Piano di Monitoraggio utilizzando risorse interne al Comune e avvalendosi della consulenza dell'ARPA territorialmente competente.

2.6 Valutazione delle alternative

Rispetto alle previsioni di Variante, il documento prende in esame lo scenario in assenza di piano considerando alcuni punti chiave (patrimonio storico-culturale, insediamenti, infrastrutture) nell'ambito di dinamiche evolutive a partire dallo strumento urbanistico generale vigente. Il documento tecnico è completato da una cartografia dove viene ipotizzata la conferma della localizzazione residenziale, produttiva, terziaria in relazione agli ambiti soggetti a degrado ambientale.

Per quanto riguarda le possibili alternative di localizzazione, l'analisi viene condotta in funzione degli obiettivi di piano sulla base delle criticità e/o opportunità segnalate; in tal senso, viene riportata una tabella dove vengono individuate le soluzioni alternative, descrivendo le ragioni della scelta ed evidenziando anche quelle da scartare perché in contrasto con gli obiettivi di sostenibilità ambientale.

2.7 Strumenti urbanistici esecutivi

In relazione agli aspetti valutativi di VAS, per quanto attiene gli interventi assoggettati a SUE, si ricorda quanto contenuto al comma 7 dell'art. 40 della l.r. 56/1977 e, conseguentemente, l'opportunità di definire "l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle nuove dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti planovolumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste.", ricordando che a sensi del comma 6 dell'art. 12 del d.lgs.152/2006: "La verifica di assoggettabilità a VAS ovvero la VAS relative a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità di cui all'art.12 o alla VAS di cui agli articoli da 12 a 17, si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati".

3. ANALISI DELLE AZIONI DI PIANO E VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI

Si riportano, di seguito, alcune considerazioni sulle diverse componenti ambientali che necessitano di maggiore approfondimento, in particolare rispetto agli effetti conseguenti all'attuazione delle previsioni di Piano ed alle relative misure di mitigazione e compensazione ambientale individuate.

3.1 Risorse idriche

L'abitato di Casteldelfino si insedia a ridosso del ramo del torrente Varaita di Chianale, in prossimità della sua confluenza nel torrente Varaita, dove si congiunge al torrente Varaita di Bellino. Tutti i corsi d'acqua citati sono significativi nel contesto del nuovo ciclo di pianificazione distrettuale (Piano di gestione del distretto idrografico del fiume Po-2015-2021). In attuazione dei disposti della direttiva quadro sulle acque, il Piano riporta una caratterizzazione delle pressioni e degli impatti che influenzano la qualità delle acque, lo stato dei corpi idrici significativi e l'obiettivo di qualità ambientale, cioè è specificato entro quale data e con quali interventi si potrà presumibilmente raggiungere il buono stato delle acque.

Le criticità evidenziate dal PdG Po per questa parte del reticolo sono ascrivibili alle alterazioni del deflusso legate all'uso idroelettrico.

In occasione della definizione del deflusso minimo vitale dagli impianti ENEL localizzati in zona, i corsi d'acqua sono stati accuratamente caratterizzati sotto il profilo chimico, biologico, quindi si dispone di una serie di dati recenti che dimostrano il raggiungimento del buono stato.

Il PdG Po 2015 ha considerato utile l'applicazione della misura KTM06-P4-b027 Realizzazione di interventi integrati di mitigazione del rischio idrogeologico, di tutela e riqualificazione degli ecosistemi e della biodiversità (integrazione dir. Acque, Alluvioni Habitat e Uccelli) a carattere di riqualificazione morfologica dell'ambiente fluviale.

Considerando la qualità dei torrenti, è necessario che nuove ipotesi di sviluppo territoriale siano conformi al mantenimento dello stato buono anche in futuro, in associazione con gli interventi di risparmio idrico che le Norme del Piano di Tutela della Acque da anni richiedono attraverso l'attuazione dell'articolo 42.

Per quanto riguarda le superfici urbanizzate, pur valutando positivamente i rimandi nelle NTA al riutilizzo delle acque meteoriche, è necessario un riferimento nelle NTA al Regolamento 1/R del 20/02/2006 "Regolamento regionale recante: Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)".

In merito alle captazioni idropotabili si ricorda che, in assenza dell'individuazione delle aree di salvaguardia delle captazioni idropotabili tramite specifico provvedimento da parte della Regione ai sensi del regolamento regionale 15/R/2006, le NTA devono essere integrate con la seguente norma:

"In assenza dell'individuazione delle aree di salvaguardia delle captazioni idropotabili tramite specifico provvedimento da parte della Regione ai sensi del regolamento regionale 15/R/2006, le stesse aree restano definite con il criterio geometrico stabilito dall'art. 94 del d.lgs. 152/2006. Tali aree di salvaguardia sono distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto:

- *zona di tutela assoluta, corrispondente ad una circonferenza di almeno 10 metri di raggio dal punto di captazione;*
- *zona di rispetto, corrispondente ad una circonferenza di raggio 200 metri, con centro nel punto di captazione.*

Fermi restando i vincoli e le limitazioni di cui alla predetta normativa statale, ai fini della tutela della risorsa idrica captata, ai sensi del regolamento regionale 15/R/2006, nelle predette aree non sono ammessi nuovi insediamenti ed usi del territorio che comportino un incremento dell'attuale condizione di vulnerabilità e rischio della risorsa stessa. La revisione delle aree di salvaguardia può essere predisposta solo successivamente all'approvazione dell'Autorità Regionale competente come previsto dal citato regolamento 15/R/2006."

3.2 Suolo

Per quanto riguarda le previsioni residenziali è necessario evidenziare che l'ambito di trasformazione urbanistica Cp4 risulta sovradimensionato rispetto al circostante sviluppo urbanistico e andrà a determinare l'apertura di un nuovo fronte di urbanizzazione.

Pertanto è opportuno valutare con attenzione l'effettiva esigenza della nuova area residenziale, in considerazione della presenza di aree residenziali previste dallo Strumento urbanistico vigente e non ancora attuate e dell'attuale andamento demografico del Comune che risulta in forte calo negli 10 ultimi anni, al fine di non determinare un sovradimensionamento del Piano ed evitare l'eventuale esternalizzazione, in ambiti territoriali sia interni che esterni al Comune, di fenomeni di abbandono e conseguente degrado del patrimonio abitativo.

Qualora la previsione venisse confermata sarà necessario definire adeguate misure di compensazione ambientale che dovranno trovare riscontro nelle NTA al fine di garantirne l'attuazione (vd. par. 3.8 Misure di mitigazione e compensazione ambientale).

3.3 Biodiversità

Tenuto conto degli approfondimenti svolti nel RA rispetto al tema biodiversità, si evidenzia che alcune delle previsioni andranno a determinare effetti diretti sulle cenosi forestali caratterizzanti il territorio comunale; in particolare, l'area Cp6 risulta caratterizzata da formazioni arboree ascrivibili alla tipologia forestale dell'Acero-Tiglio-Frassineto, mentre le aree Cp2, Cp4 e Cp5 risultano, in parte, caratterizzate da formazioni arboree discontinue e isolate non ascrivibili ad una particolare tipologia forestale.

Qualora le suddette aree venissero confermate, sarà necessario definire adeguate misure di compensazione ambientale finalizzate principalmente all'implementazione e miglioramento della rete ecologica e all'individuazione di aree dismesse da destinare a rinaturalizzazione al fine di migliorare le qualità naturalistiche del territorio comunale.

3.4 Rete Natura 2000

Una parte del territorio del Comune di Casteldelfino è interessata dall'Area protetta "Parco naturale del Monviso", di cui alla l.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" e dal SIC/ZPS IT1160058 "Gruppo del Monviso e Bosco dell'Alevè" nell'ambito della Rete Natura 2000.

Le previsioni del Nuovo PRGC interessano in modo molto limitato il territorio dell'area protetta e del SIC/ZPS. La relazione d'incidenza individua le seguenti problematiche connesse alle previsioni del Piano entro il territorio del sito della Rete Natura 2000:

- presenza di due borgate;
- presenza dell'area di tutela dei vecchi mulini;
- attività agricola e silvo-pastorale;
- viabilità veicolare;
- residenze civili o rurali sparse.

Il Nuovo PRGC prevede la possibilità di attuare, entro il SIC/ZPS, unicamente interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, con l'esclusione delle nuove costruzioni; gli interventi sono disciplinati dall'art. 28 delle NTA, ove è richiamata la necessità di procedere alla Valutazione d'Incidenza, nel caso in cui ve ne siano i presupposti.

Preso atto della localizzazione delle previsioni del Nuovo PRGC, per la quasi totalità esterne al sito Rete Natura 2000, nonché delle tipologie d'intervento consentite entro i confini del sito, si ritiene che non siano prevedibili interferenze significative con gli habitat naturali e le specie tutelate dal SIC/ZPS; si ritiene pertanto che lo strumento urbanistico in oggetto possa ritenersi compatibile, ai sensi dell'art. 44 della legge regionale n. 19/2009,

con gli obiettivi di conservazione dei valori naturalistico -ambientali del sito Rete Natura 2000.

Si segnala, infine, la necessità di indicare, nei documenti di Piano, compresa la cartografia, il Parco naturale del Monviso, recentemente istituito ai sensi della l.r. 19/2015, che ha modificato la l.r. 19/2009; nell'area protetta vigono le norme di tutela e salvaguardia stabilite all'art. 8 del citato Testo unico.

3.5 Presenza di amianto naturale

Considerato che, in esito alle attività di mappatura della presenza di amianto ai sensi del D.M. 101/2003, è risultato che parte del territorio del comune di Casteldelfino è interessato da rocce potenzialmente contenenti amianto (Serpentiniti s.l., Anfiboliti, Prasiniti, Gabbri e Calcemicascisti con lenti di rocce basiche e ultrabasiche), eventuali attività di estrazione e lavorazione di materiali naturali dovranno prevedere indagini finalizzate a verificare l'assenza di minerali di amianto.

3.5 Rifiuti

Per quanto riguarda la tematica rifiuti, rispetto ai dati presentati nel RA e riferiti al 2008, si evidenzia che in base a quanto riportato nella banca dati regionale sulla raccolta dei rifiuti per il 2014, per il comune di Casteldelfino la raccolta differenziata risulta pari al 25,9%, molto al di sotto di quanto previsto dall'art. 205 del D.lgs. 152/2006 il quale stabilisce che, al 31 dicembre 2012, avrebbe dovuto essere assicurata in ogni Ambito Territoriale Ottimale una percentuale di raccolta differenziata pari ad almeno il 65%, e dall'art. 13 della L.R. 24/02 che prevede che tale percentuale debba essere raggiunta presso ciascun Comune.

Pertanto, considerate le previsioni di Piano, è necessario, al fine del raggiungimento dei livelli di raccolta differenziata previsti dal D.lgs. 152/2006, valutare l'incremento della produzione di rifiuti urbani e adeguare il sistema integrato di raccolta differenziata al fine di renderlo idoneo sia a soddisfare le nuove esigenze delle utenze servite, sia ad ottemperare agli adempimenti previsti dalle vigenti normative in materia di gestione rifiuti, nonché dagli atti di programmazione regionale (D.G.R. 1 marzo 2010 n. 32-13426) e provinciale.

3.6 Elettromagnetismo

Considerata la presenza sul territorio comunale di un elettrodotto, si ricorda che come previsto dal DM 29 maggio 2008 "Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti" e dall'art. 6 comma 1 del DPCM 8/7/2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti", è competenza del proprietario/gestore dell'impianto/linea determinare e comunicare al Comune i dati per il calcolo e l'ampiezza delle fasce di rispetto.

Per *fascia di rispetto* si intende, ai sensi del punto 4 dell'allegato al citato DM, lo spazio (volume) circostante un elettrodotto (o altra sorgente a 50 Hz), che comprende tutti i punti, al di sopra e al di sotto del livello del suolo, caratterizzati da un'induzione magnetica di intensità maggiore o uguale all'obiettivo di qualità (3 μ T) come definito dall'art. 4 DPCM 8/7/2003 sulle basse frequenze. All'interno di tale spazio non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore (art. 4, c. 1, lett. h della l. 36/2001).

Al fine di semplificare la gestione territoriale, il DM 29 maggio 2008 prevede che per l'individuazione grafica dei campi elettromagnetici si proceda al calcolo della *distanza di prima approssimazione* (DPA), ossia la proiezione al suolo della fascia di rispetto. L'estensione della DPA, rispetto alla proiezione del centro linea, è comunicata al Comune che la recepisce sulle cartografie di Piano. Nel caso in cui dal calcolo delle DPA emergessero situazioni di non rispetto delle stesse, il DM consente al Comune di richiedere al proprietario/gestore

dell'impianto/linea, il calcolo delle fasce di rispetto lungo le necessarie sezioni della linea al fine di consentirne una corretta valutazione del rispetto dei limiti.

In casi complessi (punto 5.1.4 dell'allegato tecnico al DM 29 maggio 2008: parallelismi, incroci, deviazioni, ...) non è più sufficiente fornire la DPA. In tal caso il proprietario/gestore della linea/impianto provvederà ad effettuare il calcolo delle aree di prima approssimazione, che hanno la stessa valenza delle DPA.

Considerato quanto sopra:

- nel caso di nuovi insediamenti (ambienti abitativi, aree gioco per l'infanzia, ambienti scolastici e luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore) in prossimità delle linee ed installazioni elettriche già presenti nel territorio, ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi elettrici e magnetici generati dagli elettrodotti operanti alla frequenza di 50 Hz, si farà riferimento, per l'induzione magnetica, all'obiettivo di qualità di 3 μ T (vedere art. 4 del citato DPCM 8.7.2003). Se le aree previste per i nuovi insediamenti dal Piano dovessero risultare interne alle DPA (o, nei casi complessi, alle aree di prima approssimazione), il Comune può richiedere al gestore/proprietario della linea/impianto il calcolo della fascia di rispetto. All'interno di tali fasce non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore (art. 4, c.1, lett. h, l. 36/2001);
- nel caso di abitazioni già esistenti in prossimità di una linea o un impianto, si farà riferimento, per l'induzione magnetica, al valore di attenzione di 10 μ T (vedere art. 3 del citato DPCM 8.7.2003).

In ultimo, al fine di applicare alla pianificazione urbanistica tutte le misure di mitigazione dei campi elettromagnetici che siano compatibili con il principio della "prudent avoidance", l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) raccomanda di ridurre ad un valore di campo magnetico ricompreso tra 3 e 0,5 μ T l'esposizione dei ricettori come previsto dalla D.G.R. 19 marzo 2007 n.19-5515 – Espressione del Parere regionale sul Piano di Sviluppo 2006 della Rete di Trasmissione Nazionale di Terna S.p.A.. A tal fine si consiglia di riportare nella cartografia di Piano, sulla scorta dei dati forniti dal gestore, una "Fascia di Attenzione" ai lati dell'elettrodotto che indichi il campo magnetico pari a 0,5 μ T.

Tenuto di conto di quanto sopra descritto, si evidenzia che l'art. 38 punto 5 delle NTA non risulta coerente con la normativa vigente in materia e risulta quindi necessario rivedere la norma relativa alle fasce di rispetto per gli elettrodotti, facendo riferimento, ad esempio, al seguente testo:

"Per gli elettrodotti valgono le normative specifiche, fasce di rispetto comprese, di cui alle norme nazionali (D.P.C.M. 08.07.2003, Legge 22.02.2001 n° 36, D.M. 29.05.2008) e regionali (L.R. 03.08.2004 n° 19 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici"), nonché tutte quelle eventualmente di aggiornamento e modifica.

Nel caso di attuazione di nuove aree ricadenti all'interno della fascia di rispetto (D.M. 29.05.2008), ai sensi di quanto previsto all'art. 4, comma 1, lettera h, della Legge 36/2001 non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore."

Per quanto riguarda gli impianti ad alta frequenza, l'art. 32 punto 4 è in parte non conforme alla normativa vigente in materia, in quanto, a seguito dell'abrogazione della l.r. 6/1989, anche il DGPR 1/R del 2000 attuativo della legge stessa risulta abrogato. Pertanto, la norma deve essere riscritta facendo riferimento, ad esempio, al seguente testo: *"Per l'installazione degli impianti radioelettrici e la protezione dall'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, si fa riferimento alle norme in materia, che, allo stato attuale, fanno capo alla L. 36/2001, al D.lgs 259/2003 e s.m.i, alla L.R. 19/2004 e sue deliberazioni attuative"*; analogamente si suggerisce di adeguare l'art. 38 punto 7 delle NTA al testo

sopra indicato.

3.7 Paesaggio

Tutto il territorio comunale di Casteldelfino è riconosciuto di rilevante interesse paesaggistico ambientale e in virtù di questo riconoscimento viene considerato degno di essere salvaguardato e valorizzato con particolare attenzione: esso risulta vincolato sia dal D.lgs.42/04 e sia dal DM 1° agosto 1985 (gruppo del Monviso e della Val Varaita) e buona parte del suo territorio è stata individuata come sito di importanza comunitaria per la presenza del Bosco dell'Aleve.

Per quanto riguarda le aree residenziali, si ricorda l'importanza prioritaria di prevedere e attuare politiche che rendano attrattive le abitazioni già esistenti e, solo successivamente, prevedere nuove aree che andranno ad interessare porzioni del territorio comunale attualmente a destinazione agricola, determinando in alcuni casi situazioni di sovradimensionamento rispetto al circostante sviluppo urbanistico.

Il nuovo piano in esame, pur ponendosi l'obiettivo di perseguire uno sviluppo sostenibile dal punto di vista paesaggistico e ambientale, propone alcune previsioni che sollevano criticità per la localizzazione prescelta.

Più nello specifico per quanto riguarda le aree residenziali, l'area di nuovo impianto Cp4 risulta notevolmente critica, localizzandosi all'interno dell'area vincolata dal DM 1° agosto 1985 a valle del centro storico urbano oltre la strada Sp 105 per il Colle dell'Agnello, situata in una porzione di territorio ancora libero e paesaggisticamente rilevante. Pertanto, l'Amministrazione Comunale dovrà valutare con particolare attenzione il mantenimento di tale previsione edificatoria di importante estensione che comporterebbe conseguentemente l'apertura di un nuovo fronte costruito con l'adeguamento di servizi ed infrastrutture.

Inoltre, la formazione di un *continuum* edificato lungo la viabilità determinerebbe un'interferenza visiva-prospettica con conseguenti alterazioni dei caratteri scenico-percettivi di una porzione del territorio comunale, significativa per il valore paesaggistico.

In ultimo, si evidenzia che la documentazione di Piano risulta incoerente in alcune parti che riguardano le aree T3 e Dp1 in quanto le due aree risultano stralciate in alcuni elaborati (es. NTA) e presenti in altri (es. Relazione illustrativa, Tav. 2.1, ecc...). Pertanto, l'Amministrazione Comunale dovrà procedere alla revisione di tutti gli elaborati di Piano eliminando i riferimenti alle suddette aree T3 e Dp1.

Possono, infine, costituire utile riferimento le guide ed i manuali, consultabili sul sito della Regione Piemonte, segnalati nel seguito:

- Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti. Buone pratiche per la progettazione edilizia e Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti. Buone pratiche per la pianificazione locale, approvati con D.G.R. n.30-13616 del 22 marzo 2010;
- Linee guida per l'analisi, la tutela e la valorizzazione degli aspetti scenico-percettivi del paesaggio.

Tali manuali di buone pratiche contengono criteri e modalità per promuovere la qualità paesaggistica degli interventi e possono costituire strumenti di accompagnamento alle politiche regionali di salvaguardia e valorizzazione del paesaggio a supporto dei professionisti e degli Enti locali nell'ambito delle attività di progettazione e attuazione delle trasformazioni territoriali.

Si ricorda, in ultimo, che le prescrizioni definite dal nuovo PPR, adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 20-1442 del 18.05.2015, sono sottoposte alle misure di salvaguardia previste dall'art. 143, comma 9 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 *Codice dei beni culturali e del paesaggio* e pertanto, a far data dalla sua adozione, non sono consentiti

sugli immobili e nelle aree tutelate ai sensi dell'articolo 134 del Codice stesso interventi in contrasto con le prescrizioni contenute negli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33 e 39 delle NdA in esso contenute, nonché con le specifiche prescrizioni d'uso di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b. del Codice stesso, riportate nel Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, Prima parte, all'interno della sezione "*prescrizioni specifiche*" presente nelle schede relative a ciascun bene.

Si suggerisce di verificare la coerenza del nuovo piano con le norme relative alle componenti di cui alla tavola P4 "*Componenti paesaggistiche*" del Piano Paesaggistico regionale (PPR) del PPR, riportate nel seguito:

- aree di elevato interesse agronomico;
- fulcri naturali;
- aree rurali di specifico interesse paesaggistico;
- morfologie insediative.

3.8 Misure di mitigazione e compensazione ambientale

Per quanto riguarda gli interventi di mitigazione e compensazione ambientale presentati nel RA, gli stessi non trovano effettivo riscontro nell'apparato normativo di Piano.

In particolare, per le aree di trasformazione urbanistica sono previsti interventi per favorire la permeabilità dei terreni urbanizzati, limitare lo spreco di risorse idriche, migliorare il trattamento delle acque reflue, l'inserimento paesaggistico, il rispetto dei requisiti energetici degli edifici, ridurre la quantità di rifiuti prodotti e aumentare la percentuale di differenziata e garantire adeguate indagini geologiche.

Le suddette mitigazioni ambientali, seppure positive, risultano insufficienti rispetto all'entità degli impatti causati dall'attuazione delle azioni e, pertanto, è necessario tenere in considerazione le indicazioni espresse nei paragrafi precedenti, per ogni tematismo ambientale, al fine di implementare la sostenibilità ambientale del Piano, le quali, al fine di garantirne l'effettiva attuazione, dovranno trovare riscontro nelle NTA.

Si segnala, altresì, che nelle aree SP (art. 14 punto 10 delle NTA), e in generale per tutti gli interventi a verde, dovranno essere utilizzate specie vegetali di origine autoctona e compatibili con il contesto floristico-vegetazionale tipico del piano montano. Inoltre, per quanto riguarda le piantumazioni di specie arboree in ambiente urbano, dovrà essere effettuata un'analisi agronomica per individuare specie arboree che nel lungo periodo garantiscano dimensione della chioma e struttura dell'apparato radicale adeguate al contesto urbano in cui verranno inserite.

Gli interventi previsti nel RA si configurano come mitigazioni ambientali, mentre non risultano specifiche misure compensative per gli impatti non mitigabili, in particolare per la perdita di suolo libero derivante dalle nuove trasformazioni urbanistiche.

Le compensazioni ambientali dovrebbero essere intese come interventi di recupero a verde di aree impermeabilizzate, già compromesse dall'urbanizzazione e dismesse o in fase di dismissione, aventi una superficie comparabile con quella per cui si prevede la trasformazione. Poiché tale soluzione non sempre può essere applicata, risulta opportuno limitare allo stretto necessario ogni nuova occupazione di suolo che dovrà avvenire sempre dopo un'attenta valutazione dell'inesistenza di alternative che prevedano il riuso di preesistenti aree edificate dismesse o sottoutilizzate

Pertanto, nelle successive fasi di elaborazione del Piano, è necessario individuare misure di compensazione ambientale, che dovranno trovare riscontro nelle NTA al fine di garantirne l'attuazione; tra queste:

- ripristino ambientale di aree degradate;
- rinaturalizzazione di aree dismesse;
- opere di miglioramento boschivo.